



Repubblica di San Marino

Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello

UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO GRANDE E GENERALE PROTOCOLLO	
N.	<u>MG5</u>
Data	<u>02-04-2012</u>

PROGETTO DI LEGGE

Istituzione della giurisdizione speciale sulle violazioni amministrative comminate dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e dalla Agenzia di Informazione Finanziaria.

Art. 1

Alla Sezione Amministrativa del Tribunale Unico è attribuita la giurisdizione speciale sulle violazioni amministrative comminate dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e dalla Agenzia di Informazione Finanziaria.

Art. 2

L'art. 141, comma 4, della legge 17 novembre 2005 n. 165, è abrogato ed è sostituito dal seguente:

Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 giugno 1989 n. 68, nelle forme e nei termini di cui ai Capitoli II e III della medesima legge, così come successivamente modificata e nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 3

Contro le violazioni amministrative comminate dalla Agenzia di Informazione Finanziaria, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo V, Capo II, della legge 17 giugno 2008 n. 92, è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 giugno 1989 n. 68, nelle forme e nei termini di cui ai Capitoli II e III della medesima legge, così come successivamente modificata e nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 4

Nei procedimenti di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge si applicano le disposizioni di cui ai Capi II e III della legge 28 giugno 1989 n. 68, in quanto applicabili.

Art. 5

Il ricorso contro le sanzioni amministrative disposte dalla Banca Centrale e dalla Agenzia di Informazione Finanziaria non ha effetto sospensivo. L'effetto sospensivo della sanzione impugnata è subordinato al pagamento di una somma pari a un terzo dell'ammontare delle sanzioni comminate.

La sentenza di primo grado, pur se appellata, è immediatamente esecutiva.



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

Art. 6

Il Giudice Amministrativo di primo grado e il Giudice Amministrativo d'Appello dispongono in sentenza, a carico della parte soccombente, le spese del giudizio.

Art. 7

E' abrogato il comma 7 dell'art. 141 della legge 17 novembre 2005 n. 165.

Alle violazioni amministrative comminate dalla Agenzia di Informazione Finanziaria non si applica l'art. 32 della legge 28 giugno 1989 n. 68.

I ricorsi pendenti presso la Sezione Amministrativa del Tribunale Unico, ai sensi dell'art. 141, comma 4, della legge 17 novembre 2005 n. 165 e ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo V, Capo II, della legge 17 giugno 2008 n. 92, non ancora definiti, s'intendono proposti e depositati presso la Cancelleria della Sezione Amministrativa del Tribunale Unico nei termini di legge.

Dall'entrata in vigore della presente legge decorrono i termini di cui all'art. 16, comma 3, della legge 28 giugno 1989 n. 68.

Art. 8

La presente Legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione